



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, - 3 APR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 196652 / 1

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Proroga dell'efficacia delle misure provinciali restrittive, oltre a disposizioni riguardanti il personale del Corpo provinciale permanente dei Vigili del fuoco e in materia di scadenze per adempimenti

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;

- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la propria ordinanza di data 12 marzo 2020 "Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTA la propria ordinanza di data 15 marzo 2020 prot. n. A001/2020/169301/1 "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, relative alla chiusura dei cantieri";

VISTA la propria ordinanza di data 20 marzo 2020 prot. n. A001/2020/176798/1 "Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-2019. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare:

- l'art. 5, comma 2, che testualmente recita: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica;

RITENUTO ancora attuali le valutazioni esposte nella premessa delle proprie ordinanze di data 15 marzo 2020 prot. n. A001/2020/169301/1 e di data 20 marzo 2020 prot. n. A001/2020/176798/1;

RITENUTO pertanto necessario disporre la proroga dell'efficacia delle misure adottate nelle ordinanze di cui al periodo precedente;

CONSIDERATO altresì che è necessario, a titolo precauzionale e in ragione del preminente interesse di ridurre il rischio di contagio in funzione anche della necessità di assicurare il servizio, assumere iniziative nei confronti del personale del Corpo provinciale permanente dei Vigili del fuoco, il quale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 87 comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio;

CONSIDERATO altresì che potrebbe essere difficile garantire in modo assoluto l'osservanza dei termini da parte delle amministrazioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria in tutti i settori di competenza, tenuto conto della necessità di ridurre al minimo il rischio di contagio e di concentrarsi sulle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, che la medesima considerazione vale per il rispetto di termini e di scadenze correlati alla presentazione di nuove domande o istanze per l'attivazione dei procedimenti amministrativi da parte degli utenti e in termini generali degli interlocutori della pubblica amministrazione e che dette considerazioni possono valere anche per procedimenti volti all'assegnazione di benefici economici comunque denominati diretti a imprese i quali, valutando le caratteristiche specifiche del singolo procedimento, possono essere individuati dal dirigente della struttura competente;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5465 (art. 5 comma 3), entro la data del 15 maggio di ogni anno - termine ad oggi non oggetto di differimento - è necessario che le imprese zootecniche presentino un titolo di conduzione valido per la gestione di una malga, al fine di poter beneficiare dei pagamenti diretti previsti dal I Pilastro della PAC e degli aiuti a superficie previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia (PSR);

CONSIDERATO che, secondo i dati presenti in SIAN, i contratti di concessione di malghe in scadenza o scaduti dopo il 9 marzo 2020 sono in numero minoritario, mentre sono in numero assolutamente preponderante quelli scaduti tra il 30 settembre 2019 e il 30 gennaio 2020, in considerazione anche del fatto che, visto l'oggetto della concessione, la scadenza è normalmente prevista al termine delle stagioni d'alpeggio;

CONSIDERATO che i comuni e le ASUC si trovano in oggettiva difficoltà nell'espletamento delle procedure per l'affidamento delle malghe, in relazione al fatto che le disposizioni nazionali sul contenimento degli spostamenti e sulle modalità di lavoro impediscono lo svolgersi di sopralluoghi e che quelle relative ai differimenti dei diversi termini connessi alle procedure di gara, differendo i medesimi a ridosso o oltre la scadenza del 15 maggio, possono non consentire alle amministrazioni di espletare le procedure di gara nel rispetto del termine perentorio del 15 maggio sopra riportato;

TENUTO conto della clausola di salvaguardia disposta dai DPCM di data 8, 11 marzo e 1 aprile 2020, nonché dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in favore della Provincia autonoma di Trento;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. preso atto e in aggiunta alle misure disposte a livello nazionale e prorogate fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1 aprile 2020, la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle misure restrittive valesi per il territorio provinciale di cui alle ordinanze del Presidente della Provincia di data 15 marzo 2020 prot. n. A001/2020/169301/1 e 20 marzo 2020 prot. n. A001/2020/176798/1, ossia:

- la chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, nonché, fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;
- la chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici e, comunque, di ogni area a verde pubblico e di ogni area pubblica provvista di parco-giochi e la conseguente interdizione per tutti a recarsi in tali luoghi e a permanervi;
- le panchine pubbliche, ovunque collocate, siano utilizzate da una sola persona alla volta;
- la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari, elencate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020;
- la chiusura dei cantieri che per proseguire l'attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residente sul medesimo territorio e secondo quanto disposto nella predetta ordinanza di data 15 marzo 2020;

2. che l'esenzione dal servizio, prevista dall'art. 87 comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, nei confronti del personale del Corpo provinciale permanente dei Vigili del fuoco sia disposta, qualora ne ricorra l'opportunità e a titolo precauzionale, dal Dirigente generale del Dipartimento protezione civile, su segnalazione della Comandante del Corpo provinciale permanente dei Vigili del fuoco;

3. in relazione a quanto previsto dal punto 1. dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 marzo 2020 prot. n. A001/2020/174300/1, ai sensi del quale: "Le disposizioni previste dal punto 1. non si applicano con riferimento ai procedimenti volti all'assegnazione di agevolazioni o benefici economici, comunque denominati, diretti a imprese e ai procedimenti a questi connessi, quali, per esempio, i procedimenti di revoca.", che il Dirigente competente possa individuare con proprio provvedimento i casi in cui trovi applicazione anche a procedimenti per l'assegnazione di agevolazioni o benefici economici, oltre che il differimento previsto dalla lettera b) del citato punto 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 27 marzo 2020 prot. n. A001/2020/185699/1, anche il differimento dei termini relativo alla data entro la quale possono essere presentate nuove domande o istanze comunque denominate per l'attivazione di procedimenti amministrativi, previsto dalla lettera c) del medesimo punto 1 dell'ordinanza del 18 marzo 2020;

4. che, per l'anno 2020, l'avvenuto affidamento della gara, anche senza sottoscrizione del contratto, costituisca titolo valido alla conduzione della malga al fine di poter beneficiare dei pagamenti diretti previsti dal I Pilastro della PAC e degli aiuti a superficie del PSR (premio di alpeggio);

5. che le disposizioni previste al punto 1, lettere da a) a h) dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 27 marzo 2020 prot. n. A001/2020/185699/1, possano essere applicate anche ai contratti relativi alla concessione di malghe in scadenza o scaduti dopo la data del 30 settembre 2019;
6. la proroga, fino al 13 aprile 2020, della misura della chiusura dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia pubbliche, equiparate e paritarie, di cui punto 5. dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 12 marzo 2020 prot. n. A001/2020/167326/1.

Restano impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento e ai Sindaci dei Comuni interessati.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -